



## Ordinanza

### sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l'attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza COVID-19 sport)

#### Modifica del 20 maggio 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 sport del 20 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art 1 lett. b e c nonché 3 cpv. 1 lett. a  
Abrogati*

*Art. 4*                    Prestazioni in denaro a fondo perso

<sup>1</sup> Nel quadro dei crediti approvati, l'UFSPPO può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso a:

- a. società sportive che svolgono regolarmente attività e manifestazioni societarie e club sportivi non organizzati come associazioni che però svolgono attività e manifestazioni come una società sportiva;
- b. organizzazioni a scopo non lucrativo che hanno come scopo principale lo svolgimento di competizioni nello sport popolare e nello sport di prestazione non prevalentemente professionistico.

<sup>2</sup> Non si concedono aiuti finanziari a club delle leghe le cui federazioni sportive nazionali ricevono prestiti giusta l'articolo 41a dell'ordinanza del 23 maggio 2012<sup>2</sup> sulla promozione dello sport.

*Art. 6*                    Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari servono esclusivamente a superare crisi di liquidità sorte a seguito delle misure della Confederazione per combattere il coronavirus.

<sup>1</sup> RS 415.021  
<sup>2</sup> RS 415.01

*Art. 7* Richiesta di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFSPPO mediante mezzi di comunicazione elettronici con firma facsimile.

<sup>2</sup> Le richieste devono contenere:

- a. la ditta o il nome e la sede del richiedente;
- b. una motivazione, compresa la documentazione comprovante che sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 5;
- c. il nome di un mandatario commerciale presso l'organizzazione, disponibile per eventuali richieste di chiarimenti;
- d. la presa di posizione di una società di revisione esterna incaricata dall'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere riguardante:
  1. l'adempimento dei presupposti di cui all'articolo 5,
  2. l'ammontare delle perdite finanziarie sorte a seguito delle misure della Confederazione per combattere il Coronavirus,
  3. le prospettive di un risanamento finanziario del richiedente,
  4. nelle richieste di prestiti giusta l'articolo 3, la possibile scadenza per la restituzione.

<sup>3</sup> L'UFSPPO può richiedere documentazione complementare.

<sup>4</sup> Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate fino al 30 giugno 2020.

*Art. 9 – 11**Abrogati*

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

20 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr